



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.11.2002  
COM(2002) 666 definitivo

2002/0277 (ACC)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, che proroga il sistema di duplice controllo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

L'obiettivo del sistema di duplice controllo è quello di migliorare la trasparenza ed evitare le possibili deviazioni degli scambi. Esso si basa sulla disposizione dell'accordo europeo CE-Repubblica slovacca<sup>1</sup> che permette alle parti di introdurre una procedura amministrativa il cui scopo è quello di fornire tempestivamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali. Le parti hanno concordato l'introduzione di tale sistema nel 1998 per taluni prodotti siderurgici con la decisione 3/97<sup>2</sup> del Consiglio di associazione. La durata del sistema è stata prorogata, con alcune modifiche nell'elenco dei prodotti, con la decisione n. 1/1999<sup>3</sup> del Consiglio di associazione, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1999, con la decisione n. 1/2000<sup>4</sup> del Consiglio di associazione per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000, con la decisione n. 1/2001<sup>5</sup> del Consiglio di associazione per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 e con la decisione n. 3/2002<sup>6</sup> del Consiglio di associazione per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002. Il regolamento (CE) n. 85/98<sup>7</sup> del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 288/1999<sup>8</sup> del Consiglio e prorogato dai regolamenti (CE) nn. 543/2000<sup>9</sup>, 238/2001<sup>10</sup> e 1093/2002<sup>11</sup> del Consiglio, fissa la corrispondente normativa di attuazione per quanto riguarda la Comunità.

Nel corso della riunione del 28 ottobre 2002, il gruppo di contatto ha concordato di raccomandare al Consiglio di associazione la proroga del sistema di duplice controllo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea.

L'allegata proposta intende pertanto prorogare la decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea.

---

<sup>1</sup> GU L 359 del 31.12.94, pag. 2.  
<sup>2</sup> GU L 13 del 19.1.98, pag. 71.  
<sup>3</sup> GU L 36 del 10.02.99, pag. 18.  
<sup>4</sup> GU L 67 del 15.03.00, pag. 36.  
<sup>5</sup> GU L 35 del 6.2.01, pag. 38.  
<sup>6</sup> GU L 166 del 25.6.2002, pag. 22.  
<sup>7</sup> GU L 13 del 19.1.98, pag. 15.  
<sup>8</sup> GU L 36 del 10.2.99, pag. 1.  
<sup>9</sup> GU L 67 del 15.3.00, pag. 3.  
<sup>10</sup> GU L 35 del 6.2.01, pag. 2.  
<sup>11</sup> GU L 166 del 25.6.2002, pag. 1.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, che proroga il sistema di duplice controllo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione<sup>12</sup>,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto, di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995<sup>13</sup>, si è riunito il 28 ottobre 2002 per discutere dell'andamento delle importazioni di prodotti dalla Repubblica slovacca nella Comunità e ha riconosciuto la necessità di trovare soluzioni adeguate a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo, onde evitare che sia compromesso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (2) Il gruppo di contatto ha pertanto concordato di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea, del sistema di duplice controllo introdotto nel 1998 con la decisione n. 3/97<sup>14</sup> del Consiglio di associazione, modificato con la decisione n. 1/99<sup>15</sup> del Consiglio di associazione e

---

<sup>12</sup> G U C

<sup>13</sup> G U L 359 del 31.12.94, pag. 1.

<sup>14</sup> G U L 13 del 19.1.98, pag. 71.

<sup>15</sup> G U L 36 del 10.2.99, pag. 18.

prorogato con le decisioni nn. 1/2000<sup>16</sup>, 1/2001<sup>17</sup> e 3/2002<sup>18</sup> del Consiglio di associazione.

- (3) Le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Repubblica slovacca.
- (4) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha ritenuto che la proroga, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea, del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le importazioni nella Comunità di determinati prodotti di acciaio costituisca, tra le varie soluzioni accettabili per entrambe le parti, quella che perturba meno il funzionamento dell'accordo,

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, in merito alle esportazioni di determinati prodotti siderurgici dalla Repubblica slovacca nelle Comunità europee, e in particolare alla proroga del sistema di duplice controllo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

---

<sup>16</sup> GU L 67 del 15.3.00, pag. 36.

<sup>17</sup> GU L 35 del 6.2.01, pag. 38.

<sup>18</sup> GU L 166 del 25.6.02, pag. 22.

**DECISIONE N. .... /2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA SLOVACCA**

**del ..... 2002**

**che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea**

**(2002/..../CE)**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto, di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995<sup>19</sup>, si è riunito il 28 ottobre 2002 e ha concordato di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea, del sistema di duplice controllo introdotto nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, prorogato dalla decisione 1/99<sup>20</sup> dello stesso Consiglio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1999, dalla decisione 1/2000<sup>21</sup> per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000, dalla decisione 1/2001<sup>22</sup> per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 e dalla decisione 3/2002<sup>23</sup> per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

---

<sup>19</sup> GU L 359 del 31.12.94, pag. 2.

<sup>20</sup> GU L 36 del 10.2.99, pag. 18.

<sup>21</sup> GU L 67 del 15.3.00, pag. 36.

<sup>22</sup> GU L 35 del 6.2.02, pag. 38.

<sup>23</sup> GU L 166 del 25.6.02, pag. 22.

### *Articolo 1*

Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione resta applicabile per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al "periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002" sono sostituiti da riferimenti al "periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea".

### *Articolo 2*

Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione le merci inviate alla CE nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente decisione.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 10° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio di associazione  
Il Presidente*